



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo

V.le Medaglie d'oro di Lunga Navigazione s.n.c. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327

E-mail: cpozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)

“Interdizione dello specchio acqueo limitrofo al moletto di Marina di Modica”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pozzallo,

- VISTO** il rapporto di servizio redatto dal nucleo operativo difesa ambientale a seguito del sopralluogo eseguito in data 19.05.2026 inerente lo stato del moletto sito in Marina di Modica;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 38 del 17/05/2025;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale nr. 70 in data 27 maggio 2026 del Comune di Modica recante *“interdizione temporanea dell'area del moletto di Marina di Modica per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità”*;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Cod. Navigazione ed l'art. 59 del regolamento di esecuzione parte marittima;
- RITENUTO** necessario garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della pubblica incolumità presso lo specchio acqueo adiacente alla predetta struttura, nelle more degli interventi di ripristino e messa in sicurezza;

R E N D E N O T O

che con **decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi**, lo specchio acqueo meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato, adiacente il moletto di Marina di Modica per una **distanza lineare di 10 (dieci) metri dallo stesso è interdetto.**

ORDINA

Articolo 1 - Divieti

Nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO sono vietate le seguenti attività:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- effettuare la balneazione;
- effettuare attività di immersioni subacquee (non espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima);
- svolgere attività di pesca;
- svolgere ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata ed incompatibile con i lavori da eseguire per la realizzazione delle opere di manutenzione dei fondali.

Articolo 2 – Derghe

I divieti di cui all'art. 1 non si applicano al personale ed alle unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia ed altri dipendenti di Enti ed Uffici della Pubblica amministrazione che abbiano necessità di accedere all' area interdetta in ragione del loro ufficio.

Articolo 3 – Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori delle prescrizioni contenute della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento. L'amministrazione marittima è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata l'inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pozzallo, (vedasi stringa in alto).

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Luigi VINCENTI

documento elettronico firmato digitalmente

(D.lgs n.82 del 07/03/2005)



Stralcio Planimetrico dello specchio acqueo interdetto

